



---

Corte IV  
D-7004/2018

## Sentenza del 13 novembre 2019

---

Composizione

Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),  
Simon Thurnheer, Contessina Theis,  
cancelliere Lorenzo Rapelli.

---

Parti

A. \_\_\_\_\_, nato il (...),  
Turchia,  
patrocinato da. Fazil Ahmet Tamer,  
mor-beratung,  
ricorrente,

contro

**Segreteria di Stato della migrazione (SEM),**  
Quellenweg 6, 3003 Berna,  
autorità inferiore.

---

Oggetto

Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento);  
decisione della SEM del 9 novembre 2018 / N (...).

**Visto:**

la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera il 24 gennaio 2018,

i verbali d'audizione del 7 febbraio 2018 e del 6 marzo 2018,

la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) del 9 novembre 2018, notificata al più presto il giorno seguente, per il cui tramite l'autorità inferiore ha riconosciuto lo statuto di rifugiato al richiedente, salvo porlo unicamente al beneficio dell'ammissione provvisoria per causa di indegnità all'asilo,

il ricorso del 10 dicembre 2018, per il cui tramite l'insorgente chiedeva in limine la compulsazione degli atti di causa, a suo dire non garantitagli dalla SEM e la fissazione di un termine per presentare un memoriale integrativo; nel merito l'annullamento dei punti 6 e 7 del dispositivo della decisione avversata e la concessione dell'asilo; contestualmente di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio,

la decisione incidentale del Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) del 16 gennaio 2019, che invitava la SEM a trattare la precitata domanda di consultazione degli atti nonché la successiva decisione incidentale del 25 gennaio 2019 che concedeva al ricorrente, a cui era nel frattempo stato garantita suddetta prerogativa, un termine di 7 giorni per completare il gravame,

il memoriale integrativo dell'insorgente del 5 febbraio 2019,

la decisione incidentale dell'8 febbraio 2019, per mezzo della quale venivano accolte le domande di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio a condizione che l'asserita indigenza venisse dimostrata per mezzo di un'attestazione,

lo scritto dell'insorgente del 25 febbraio 2019, per il cui tramite egli trasmetteva al Tribunale una fotografia parzialmente illeggibile di un'"attestazione di residenza" rilasciata dal ristorante e alloggio Reginetta,

la decisione incidentale del 7 marzo 2019 (notificata il giorno seguente; cfr. avviso di ricevimento) con la quale il Tribunale concedeva all'insorgente un ultimo termine di grazia per attestare l'indigenza con la trasmissione di un'attestazione rilasciata dagli organi cantonali competenti o per versare un anticipo di CHF 750.– a copertura delle presunte spese processuali,

la scadenza del termine in questione, l'11 marzo 2019, senza che venisse trasmessa al Tribunale l'attestazione richiesta o versato l'anticipo a copertura delle presunte spese processuali (cfr. risultanze processuali),

lo scritto del 13 marzo 2019 (cfr. timbro del plico raccomandato), con il quale il ricorrente, senza l'ausilio del proprio patrocinatore, inviava al Tribunale la documentazione relativa all'accoglimento delle prestazioni assistenziali, senza tuttavia fare menzione alcuna delle ragioni alla base della tardività del suo inoltro,

la decisione incidentale del Tribunale del 18 marzo 2019 per il cui tramite venivano richiesti raggugli circa il mancato rispetto del termine impartito,

la comunicazione del patrocinatore dell'insorgente del 26 marzo 2019, con cui venivano illustrate alcune carenze di ordine organizzativo che avrebbero causato l'inoltro tardivo,

l'ordinanza del 5 aprile 2019 che invitava l'autorità inferiore a presentare una risposta al ricorso ed al memoriale integrativo,

le osservazioni della SEM del 3 maggio 2019, trasmesse per informazione al ricorrente,

i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono,

### **e considerato:**

che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),

che la presente procedura è retta dal diritto anteriore (cfr. Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015 cpv. 1),

che fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF,

che la SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA,

che il ricorrente è toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA), per il che, è legittimato ad aggravarsi contro di essa,

che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti,

che occorre pertanto entrare nel merito del gravame,

che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5),

che il Tribunale non è vincolato né dai motivi adottati (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2),

che essendo stato il ricorrente posto al beneficio dell'ammissione provvisoria previo riconoscimento dello statuto di rifugiato con la medesima decisione qui aversata, oggetto del litigio in questa sede risulta essere esclusivamente la questione della concessione dell'asilo,

che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera,

che a sostegno della sua domanda l'insorgente ha addotto di essersi interessato politicamente alla causa curda sin dal 1995; che all'inizio del 1998 egli avrebbe ricevuto un indottrinamento da parte del Partito dei Lavoratori del Kurdistan (Partîya Karkerên Kurdîstan; PKK), per poi venir stanziato nella zona di Beytüşşebap, ove avrebbe anche conosciuto l'attivista tedesca Andrea Wolf; che in tale contesto, egli, resosi conto che le azioni dell'organizzazione non sarebbero state conformi agli ideali professati, non avrebbe mai imbracciato attivamente le armi, venendo anche punito per insubordinazione; che nel nono/decimo mese del 1998 il ricorrente sarebbe stato catturato assieme a un certo numero di altri militanti ed alla stessa Andrea Wolf, poi giustiziata dall'esercito governativo; che dopo la cattura l'insorgente avrebbe subito

maltrattamenti, finendo per dichiarare di essersi consegnato spontaneamente alle autorità; che sarebbe in seguito stato condannato a 5 anni di carcere, scontando solo parte della pena e venendo rilasciato nel 2000 in applicazione della legge sul pentimento; che viste le problematiche ideologiche di cui sopra, egli non si sarebbe più riavvicinato al PKK, interessandosi piuttosto alle attività dei partiti legali curdi succedutisi nel corso degli anni; che nel medesimo periodo egli avrebbe prestato servizio militare in seno all'esercito turco soffrendo condotte vessatorie nei suoi confronti; che negli anni successivi all'ottemperamento del servizio di leva, il ricorrente avrebbe condiviso su di piattaforme online del materiale riportante prese di posizione critiche nei confronti del governo turco ed a sostegno del Partito dell'Unione Democratica (PYD) attivo nel nord della Siria; che il suo profilo sarebbe inoltre stato violato da una terza persona, la quale avrebbe pubblicato manifesti propagandistici riconducibili al PKK, cosa tollerata dall'insorgente medesimo; che in seguito egli avrebbe subito una perquisizione domiciliare nel corso della quale sarebbe stata sequestrata della documentazione relazionabile sempre a tale gruppo armato ed al suo leader, Abdullah Öcalan; che in riscontro a ciò il ricorrente sarebbe stato accusato di essere membro di un'organizzazione terroristica, venendo unicamente condannato per propaganda vista l'assenza di prove al riguardo,

che in corso di procedura l'interessato ha versato agli atti diversi mezzi di prova a sostegno delle sue allegazioni; che la pubblicazione su internet di materiale riferibile alla lotta armata curda da parte dell'insorgente è stato accertato in sede istruttoria,

che nella decisione sindacata la SEM ha considerato adempiuti i presupposti di cui all'art. 3 cpv. 1 LAsi, riconoscendo lo statuto di rifugiato all'insorgente; che l'autorità inferiore ha invece ritenuto l'interessato indegno all'asilo in quanto si sarebbe macchiato di atti repressibili ai sensi dell'art. 53 LAsi; che il ricorrente avrebbe invero pubblicato online dei video incitanti la popolazione curda all'insurrezione, incensando le gesta del PKK e delle Unità di Protezione Popolare (Yekîneyên Parastina Gel, YPG) ed esprimendo nel contempo intenti violenti; che sarebbe pertanto ovvio che il richiedente appoggi la metodologia violenta del PKK, condividendo pubblicamente propositi di tale genere; che tale agire configurerebbe un'istigazione alla violenza ai sensi dell'art. 259 CP, reato per il quale sarebbe prevista una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria; che alla luce di ciò e conto tenuto del possibile effetto emulativo degli atti in questione, si giustificerebbe l'esclusione dall'asilo dell'interessato,

che con la presente procedura ricorsuale l'insorgente si oppone alla valutazione dell'autorità intimata; che i video da lui pubblicati apparirebbero all'YPG, ossia ad un'organizzazione sostenuta da diversi Stati europei; che né quest'ultima né tantomeno il PKK sarebbero stati designati come gruppi terroristici in Svizzera; che da un'analisi delle pubblicazioni dell'insorgente non si evincerebbe alcuna istigazione alla violenza; che sanzionare il richiedente su tale base configurerebbe una violazione della CEDU; che i propositi da lui espressi in sede di audizione avrebbero avuto una natura meramente ipotetica; che i post pubblicati su Facebook sarebbero manifestazioni del suo diritto alla libertà di opinione ed espressione; che lo stesso Tribunale si sarebbe recentemente espresso al riguardo, precisando che la sola appartenenza ad un sodalizio resosi responsabile di atti riprensibili non sarebbe sufficiente, essendo necessaria un'imputabilità personale,

che giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi),

che ai sensi dell'art. 53 lett. a LAsi non è concesso asilo al rifugiato che ne sembri indegno per avere commesso atti riprensibili,

che per costante giurisprudenza per atti riprensibili s'intendono i delitti di diritto comune così come quelli a carattere politico, siano essi compiuti antecedentemente o posteriormente all'entrata in Svizzera (cfr. DTAF 2014/29 consid. 5.3.1); che in tale contesto giustificano l'indegnità unicamente le infrazioni che rientrano nella definizione di crimine ai sensi dell'art. 10 CP, essendo passibili in astratto di una pena detentiva di oltre tre anni (cfr. DTAF 2018 VI/5, consid. 2.2.1, DTAF 2014/29 consid. 5.3.1, Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 23, consid. 6),

che per determinare se degli atti commessi all'estero si iscrivano o meno nella definizione di crimine di cui al disposto citato, occorre valutarli sulla base del principio della doppia punibilità applicabile in materia estradizionale (cfr. DTAF 2014/29 consid. 5.2.1; sulla nozione di doppia punibilità: sentenza del Tribunale penale federale RR.2019.44 del 17

maggio 2019 consid. 3.1) con un grado della prova ridotto a dei “seri motivi”, ossia alla presenza di indizi chiari e credibili di colpevolezza (cfr. DTAF 2018 VI/5, consid. 2.2.1, DTAF 2014/29 consid. 5.2.1),

che nel presente caso l’infrazione contestata dalla SEM all’insorgente, e meglio, la pubblica istigazione di cui all’art. 259 CP, quandanche in concreto realizzata, non configuri un crimine ai sensi dell’art. 10 CP, in quanto sanzionabile in astratto con una pena detentiva massima di tre anni,

che dagli atti non si evincono inoltre ulteriori ragioni per ammettere che l’insorgente abbia compiuto all’estero atti repressibili di una natura tale da renderlo indegno all’asilo,

che di principio, la sola appartenenza al PKK non è ad oggi considerata atto repressibile ex art. art. 53 lett. a LAsi, essendo in tale ambito determinanti la partecipazione individuale ai fatti e la relativa responsabilità, il tutto conto tenuto del principio della proporzionalità (cfr. DTAF 2011/10 consid. 6; GICRA 2002 n. 9; questione lasciata aperta nella più recente DTAF 2018 VI/5, consid. 6),

che del resto, nella pronuncia avversata non è stato messo in discussione il fatto che l’insorgente sarebbe stato attivo in seno a detta organizzazione unicamente nel corso del 1998, per poi distanziarsene una volta resosi della poco ortodossia delle metodologie da essa utilizzate né tantomeno che durante il suo coinvolgimento egli non abbia preso direttamente parte alle operazioni militari,

che su tali presupposti, nemmeno un’applicazione alternativa dell’art. 53 lett. b LAsi – a norma del quale non è concesso asilo al rifugiato che abbia attentato alla sicurezza interna o esterna della Svizzera o la comprometta – giustifica in specie l’indegnità,

che infatti, se è vero che in determinate circostanze l’appartenenza o il sostegno ad un’organizzazione clandestina riconducibile al PKK permetta di presumere un’attività illecita atta a compromettere la sicurezza della Svizzera (cfr. DTAF 2018 VI/5 consid. 3.1-3.10), è altresì innegabile che in base ai fatti accertati in sede di prima istanza, non si possa ritenere in specie un’adesione attiva ed attuale dell’interessato al gruppo in questione,

che pertanto, non essendo i presupposti per l’indegnità riuniti nella fattispecie concreta, i punti 6 e 7 del dispositivo della decisione della SEM del 9 novembre 2018 vanno annullati e la SEM invitata a concedere asilo

al ricorrente,

che non vi è necessità di passare in rivista le restanti censure ricorsuali,

che visto l'esito della procedura non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 seg. PA) quandanche il Tribunale avesse già accolto la domanda di assistenza giudiziaria con decisione incidentale dell'8 febbraio 2019,

che la parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa (art. 7 cpv. 1 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che le parti che chiedono la rifusione di ripetibili devono presentare al TAF, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese ed il TAF fissa l'indennità dovuta alla parte sulla base di tale nota. In difetto di tale nota il TAF fissa l'indennità sulla base degli atti di causa (cfr. art. 14 TS-TAF),

che nella fattispecie, in difetto di una nota particolareggiata, l'indennità per spese ripetibili è fissata d'ufficio dal Tribunale sulla base degli atti di causa in CHF 650.– (disborsi e indennità supplementare in rapporto all'IVA compresi) (art. 14 cpv. 2 TS-TAF, art. 9 cpv. 1 lett. c TS-TAF, art. 7 TS-TAF),

che la pronuncia è definitiva,

(dispositivo alla pagina seguente)

**Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:**

**1.**

Il ricorso è accolto.

**2.**

I punti 6 e 7 del dispositivo della decisione della SEM del 9 novembre 2018 SEM del 9 novembre 2018 sono annullati.

**3.**

La SEM è invitata ad accordare l'asilo all'insorgente.

**4.**

Non si prelevano spese processuali.

**5.**

La SEM rifonderà al ricorrente complessivamente CHF 650.– a titolo di indennità ripetibili.

**6.**

Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente.

Il presidente del collegio:

Il cancelliere:

Daniele Cattaneo

Lorenzo Rapelli

Data di spedizione: